

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA**
(ex art.30 e 32 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno _____ addì ____ del mese di _____ alle ore ____ secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala consiliare di Ghilarza tra i rappresentanti legali o loro delegati degli enti di seguito indicati:

la Provincia di **Oristano**,
l'**ATS ASSL di Oristano**,
il Comune di **Abbasanta**,
il Comune di **Aidomaggiore**,
il Comune di **Ardauli**,
il Comune di **Bidoni**,
il Comune di **Bonarcado**,
il Comune di **Boroneddru**,
il Comune di **Bosa**,
il Comune di **Busachi**,
il Comune di **Cuglieri**,
il Comune di **Flussio**,
il Comune di **Fordongianus**,
il Comune di **Ghilarza**,
il Comune di **Magomadas**,
il Comune di **Modolo**,
il Comune di **Montresta**,
il Comune di **Neoneli**,
il Comune di **Norbello**,
il Comune di **Nughedu Santa Vittoria**,
il Comune di **Paulilatino**,
il Comune di **Sagama**,
il Comune di **Santulussurgiu**,
il Comune di **Scano Montiferro**,
il Comune di **Sedilo**,
il Comune di **Seneghe**,
il Comune di **Sennariolo**,
il Comune di **Soddì**,
il Comune di **Sorradile**,
il Comune di **Suni**,
il Comune di **Tadasuni**,
il Comune di **Tinnura**,
il Comune di **Tresnuraghес**,
il Comune di **Ulà Tirso**,

PREMESSO CHE

- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Il sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali), all'articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- l'articolo 15, comma 2 della stessa legge prevede che la Regione emani apposite linee guida per la predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona;
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 40/32 del 06.10.2011 ha approvato le "Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012-2014";
- con deliberazione n. 46/21 del 21.11.2012 la Giunta Regionale ha prorogato al 31.01.2013 i termini per l'approvazione del Plus;
- ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 23/2005, la Provincia di Oristano ha indetto in data 09.01.2013 la Conferenza di programmazione d'intesa con i comuni dell'ambito e con l'azienda sanitaria locale, con contestuale avviso pubblico per invitare alla partecipazione i soggetti pubblici e privati attivi nel territorio di ambito;
- in data 23.01.2013 è stata approvata dalla Conferenza di servizi la programmazione dei servizi PLUS dell'ambito territoriale Distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-14, elaborata dall'Ufficio di Piano;
- in data 23.01.2013 è stato approvato, in sede di Conferenza di servizi, l'accordo di programma per l'adozione del PLUS;
- in data 29.01.2013, presso il Comune di Ghilarza, è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 23/2005, in conformità all'articolo 34 del Decreto legislativo n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona;
- che la Regione Sardegna con deliberazione n. 58/2 del 27.11.2015 ha prorogato le linee guida per i Plus per l'anno 2016;
- che in data 23.12.2015 la Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa ha stabilito di prorogare l'accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa (triennio 2012-2014) per il periodo 01.01.2016-30.06.2016;
- che in data 29.06.2016 la Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa ha stabilito di rinnovare l'accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa per il periodo 01.07.2016-31.12.2018;
- che in data 11.12.2018 la Conferenza dei Servizi ha stabilito il rinnovo per il periodo 01.01.2019-31.12.2021;
- è volontà delle parti coordinare le attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie e sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma della Convenzione con delega a enti capofila ai sensi degli articoli 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e servizi di cui al Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona mediante delega a enti capofila che operino in luogo e per conto dei deleganti, con la presenza di un organismo politico-istituzionale, di un organismo tecnico e con la partecipazione finanziaria di ciascun Ente firmatario.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS), attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal PLUS, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Il PLUS e l'Accordo di programma, pur non allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto Ghilarza-Bosa.

Art. 4 - Obiettivi

L'accordo associativo come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopravvenute con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS;
- d. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione avrà la durata dell'accordo di programma che ne costituisce parte integrante, e pertanto la stessa sarà efficace a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2021 con possibilità di rinnovo di triennio in triennio.

In caso di rinnovo dell'accordo di programma la Convenzione è rinnovata per il medesimo periodo, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'articolo 17 del presente atto.

La convenzione potrà essere modificata qualora vi siano modifiche normative o altre esigenze espresse dagli enti convenzionati.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione.

Art. 6 - Enti capofila

Ai fini della gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona, il capofila è individuato, con criteri di alternanza, tra gli enti che manifestano la propria disponibilità almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

L'ente capofila del Piano Locale Unitario dei Servizi del Distretto sarà individuato come capofila del sub-ambito di riferimento esclusi i casi in cui ogni sub-ambito decida di organizzarsi in modo diverso.

Ogni ente capofila prende atto formalmente, con proprie deliberazioni, delle indicazioni e delle direttive espresse con deliberazioni assunte, con provvedimenti espressi, dalla Conferenza dei servizi e dal Gruppo politico ristretto.

Sono individuati, ai fini della gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona nei due sub ambiti fatto salvo quanto previsto nel secondo comma:

- il Comune di Ghilarza in qualità di ente capofila per il distretto Ghilarza-Bosa e per la

gestione economico-finanziaria del sub-ambito 1;

- l'Unione dei Comuni Planargia-Montiferru per il sub-ambito 2.

I sub-ambiti, di cui all'articolo 10 dell'Accordo di programma, sono così individuati:

- sub-ambito 1 - composta dai comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso;

- sub-ambito 2 - composta dai comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.

Art.7 – Organi di indirizzo

Gli organi di indirizzo del PLUS sono la Conferenza di servizi e, per ciascun sub-ambito, il Gruppo politico ristretto.

La conferenza dei servizi è formata dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei Comuni aderenti e dagli altri soggetti pubblici sottoscrittori dell'accordo di programma.

Il presidente, previo parere del gruppo politico ristretto, convoca alle riunioni della Conferenza di servizi i rappresentanti di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I rappresentanti di tali organismi, se non firmatari di tale programma, partecipano alle riunioni solo con potere consultivo.

I gruppi politici ristretti sono eletti dalla Conferenza di servizi.

Ogni gruppo è costituito dal Rappresentante Legale (o suo delegato) dell'Ente capofila, con funzioni di Presidente, e da altri sei componenti di cui:

n. 1 rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale (il Direttore Generale o suo delegato);

n. 5 Sindaci o loro delegati in rappresentanza dei Comuni di ciascun sub - ambito, eletti a maggioranza dagli stessi rappresentanti con il sistema dello scrutinio segreto.

Nell'elezione della rappresentanza dei Comuni si terrà conto della rappresentatività dei diversi territori e delle rispettive forme di aggregazione.

Il Gruppo politico ristretto elegge al proprio interno un vice – presidente.

L'assenza non giustificata del componente (o di un suo delegato) a tre riunioni consecutive del Gruppo politico ristretto, determina la sostituzione, in seno allo stesso organo, da parte della Conferenza di servizi.

Art.8 - Funzioni degli organi

La Conferenza di servizi è presieduta e convocata dal Legale rappresentante dell'Ente capofila, o da suo delegato, ed elegge al proprio interno un vice Presidente.

Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno otto componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza di servizi si riunisce su iniziativa del presidente, e comunque almeno una volta a semestre oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri. Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Presidente, per iscritto, con preavviso di almeno 5 giorni, e con preavviso di almeno 2 giorni per le sedute straordinarie urgenti.

In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal vice Presidente.

Il segretario dell'ente capofila partecipa alle riunioni della Conferenza di servizi con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti; spetta al segretario la redazione del verbale delle sedute, l'esecuzione e la pubblicità attraverso l'albo pretorio on-line del Comune sede dell'Ufficio del PLUS.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal segretario.

La Conferenza dei servizi adempie le seguenti funzioni:

- elegge i gruppi politici ristretti;

- stabilisce l'indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo della gestione del PLUS;
- definisce gli indirizzi strategici delle politiche di ambito;
- definisce la costituzione dell'ufficio del PLUS e ne definisce la struttura con la dotazione organica;
- individua gli operatori sociali rappresentanti dei Comuni, in base ai criteri di appartenenza territoriale e della formazione degli operatori, al fine di assicurare il più possibile la partecipazione del territorio, la presenza di più competenze professionali e l'adozione di un approccio multidisciplinare. Nell'individuazione di detti rappresentanti si darà priorità all'individuazione di operatori sociali comunali titolari di posizione organizzativa, in quanto dotati di maggiore autonomia organizzativa professionale;
- fissa gli obiettivi pluriennali ed annuali da raggiungere con la gestione associata;
- determina quali servizi gestire in forma associata;
- regolamenta i criteri generali di riparto e i flussi finanziari;
- verifica l'andamento della gestione dei programmi delle attività e il grado di raggiungimento dei risultati.

Il gruppo politico ristretto adempie alle seguenti funzioni:

- approva tutti gli indirizzi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PLUS;
- delibera gli obiettivi specifici da conseguire con l'individuazione delle risorse da assegnare al funzionario responsabile, il quale ne cura e assicura l'adempimento con responsabilità di risultato, e informa periodicamente la conferenza dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi;
- cura i rapporti con l'Ufficio di Piano.

Il Presidente del Gruppo politico ristretto svolge le seguenti funzioni:

convoca il Gruppo politico ristretto;

- definisce l'ordine del giorno degli incontri;
- presiede e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti e le decisioni adottate. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

Alle riunioni partecipa il funzionario responsabile dell'ufficio del PLUS, che cura la redazione del verbale delle sedute, l'esecuzione e la pubblicità attraverso l'albo pretorio on-line del Comune sede dell'Ufficio del PLUS.

Il segretario dell'ente capofila partecipa alle riunioni del Gruppo politico ristretto con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal funzionario verbalizzante.

Gli organi di indirizzo esprimono la propria volontà mediante deliberazioni, cui gli enti capofila sono tenuti ad attenersi nei modi previsti dall'art.6, per dare esecuzione alle attività programmate.

Le deliberazioni degli organi di indirizzo sono adottate sulla base di proposte scritte, corredate dei pareri espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Per il procedimento di formazione delle deliberazioni, di deposito delle proposte, di convocazione degli organi, si applicheranno, fino all'adozione di una specifica regolamentazione, le disposizioni vigenti in via generale per le sedute dei Consigli Comunali.

Art. 9 – Ruolo degli enti capofila

Agli enti capofila sono attribuite responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto e come previsto nel documento di programmazione PLUS del distretto Ghilarza - Bosa.

L'ente capofila adotta tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari a dare attuazione alle deliberazioni degli organi di indirizzo.

Art. 10 – Ufficio di piano

L'ufficio di Piano, costituito ai sensi dell'art. 30 c. 4 del D. legislativo n. 267/2000, è unico e svolge funzioni di programmazione e funzioni amministrative sia istruttorie che

decisorie. Il responsabile dell'ente capofila del PLUS è responsabile dell'Ufficio e responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'intero PLUS.

La dotazione organica dell'ufficio è costituita da personale in comando, distaccato dai Comuni o in estensione d'orario.

Dal punto di vista gestionale e operativo l'Ufficio si articola inoltre in due sedi operative, una per il sub-ambito 1 e una per il sub-ambito 2; ciascuna sede ha un proprio responsabile e si dota del personale necessario.

Per le competenze riferibili alla programmazione l'Ufficio opera a supporto della Conferenza di servizi e in stretto raccordo con i Comuni dell'ambito, la Provincia e l'Azienda sanitaria locale.

Per le competenze amministrative e gestionali l'Ufficio è funzionalmente dipendente dall'ente capofila, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6.

L'Ufficio è composto da operatori con competenze specifiche inerenti alle funzioni e ai compiti individualmente assegnati, ed è costituito oltre che dai responsabili del PLUS (responsabile di servizio del Comune di Ghilarza e responsabile individuato dall'Unione dei Comuni Planargia Montiferru), abilitati all'adozione di tutti gli atti di gestione ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n. 267/2000 da operatori che verranno individuati con deliberazione dei Gruppi politici ristretti riuniti in forma congiunta.

I rappresentanti degli enti aderenti all'interno dell'Ufficio di piano sono nominati in base ai criteri di appartenenza territoriale e della formazione degli operatori, al fine di assicurare il più possibile la partecipazione del territorio, la presenza di più competenze professionali e l'adozione di un approccio multidisciplinare.

Gli enti aderenti si impegnano a garantire la partecipazione all'attività dell'ufficio dei propri dipendenti, mediante sottoscrizione di impegno formale dell'amministrazione e dello stesso dipendente.

L'Ufficio provvederà a trasferire ai Comuni che mettono a disposizione il proprio operatore, le apposite risorse finanziarie, destinate alla partecipazione al PLUS.

L'Ufficio di PLUS individuerà idonee forme di collaborazione con i suoi componenti in relazione a specifiche attività di programmazione e predisposizione di progetti, tenendo conto dell'apporto professionale degli operatori dell'Azienda Sanitaria.

L'Ufficio di piano svolge principalmente le seguenti funzioni:

- coordinare tutte le attività relative all'attuazione del PLUS per il sub-ambito 1 e per il sub-ambito 2;
- progettare e/o collaborare alla programmazione degli interventi e servizi individuati per le aree tematiche;
- adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi;
- gestire a livello finanziario e tecnico- amministrativo le risorse assegnate con autonomi poteri di spesa ed elaborare relativi atti di rendicontazione;
- elaborare strumenti e collaborare all'attuazione del monitoraggio e della valutazione;
- curare l'integrazione socio-sanitaria e, più in generale, il raccordo tra tutti i soggetti che operano per l'attuazione del PLUS;
- curare l'informazione tra enti e con la cittadinanza;
- predisporre relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PLUS.

Art. 11 - Sede

I soggetti firmatari della presente convenzione individuano la propria sede presso il Comune di Ghilarza.

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione del PLUS, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PLUS dovrà essere comunicata immediatamente a

tutti gli Uffici.

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per l'elaborazione e attuazione dei programmi e dei servizi contenuti nel PLUS, ogni soggetto firmatario della presente convenzione si impegna a:

- garantire la partecipazione dei propri operatori ad ogni fase di attuazione dei programmi;
- mettere a disposizione proprie strutture, mezzi strumentali, per la realizzazione delle iniziative programmate;
- intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione dei servizi anche attraverso i propri mezzi di diffusione;
- fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione e per l'aggiornamento del PLUS;
- organizzare la propria struttura interna e i propri servizi al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del PLUS.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 14 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente è determinata nella programmazione dei servizi PLUS e negli eventuali atti di integrazione e variazione della stessa.

L'Ufficio di piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione.

Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione del PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 15 – Controversie

Le controversie che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono la presente convenzione e che non possono essere risolte bonariamente, saranno deferite a un collegio arbitrale composto da tre membri.

Art. 16 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 17 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 18 - Modifica e integrazione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica e integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia di Oristano	
ATS ASSL Oristano – distretto Ghilarza-Bosa	
COMUNI SUB AMBITO 1	
Abbasanta	
Aidomaggiore	
Ardauli	
Bidoni	
Bonarcado	
Boroneddu	
Busachi	
Cuglieri	
Fordongianus	
Ghilarza	
Neoneli	
Norbello	
Nughedu S. Vittoria	
Paulilatino	
Santu Lussurgiu	
Sedilo	
Seneghe	
Soddi	
Sorradile	
Tadasuni	
Ulatirso	
COMUNI SUB AMBITO 2	
Bosa	
Flussio	

Magomadas
Modolo
Montresta
Sagama
Scano Montiferro
Sennariolo
Suni
Tinnura
Tresnuraghes